



Ministero dello Sviluppo Economico

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 12 dicembre 2002 n. 273 concernente misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ed in particolare l’art. 39, il quale istituisce presso il Ministero delle Attività Produttive un Punto di Contatto Nazionale (PCN) OCSE;

VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ed in particolare l’art. 6 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

VISTA la legge 11 agosto 2014 n. 125 “Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, ed in particolare l’art. 23, co. 2(d), che riconosce tra i soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo “ i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti”;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2013, n. 158 “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il DM 30 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, costitutivo del Punto di Contatto Nazionale OCSE, così come modificato dal DM del 21 marzo 2006 e dal DM del 18 marzo 2011;

VISTO il DM 17 luglio 2014 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

CONSIDERATA la rilevanza che i temi della responsabilità sociale e della sostenibilità stanno guadagnando negli accordi commerciali e di cooperazione e negli scambi internazionali e quali fattori competitivi delle imprese nostrane nei mercati internazionali;

CONSIDERATO che occorre garantire un più ampio coinvolgimento delle PMI nei lavori del Comitato alla luce del crescente impegno richiesto loro dai nuovi standard di gestione responsabile e sostenibile della catena di fornitura;

CONSIDERATO che la condotta d’impresa responsabile configurata nelle Linee Guida OCSE necessita del contributo di attori primari che operino a livello internazionale ivi incluse le ONG impegnate in azioni sui territori e chiamate a rappresentare gli interessi della società civile;



RITENUTO di dover garantire la partecipazione ai lavori del Comitato del PCN di un rappresentante della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi e di uno della Direzione generale per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTO di dover garantire alle PMI una partecipazione nel Comitato del PCN adeguata alla rilevanza economica della categoria ed alle articolazioni della sua organizzazione, attraverso la nomina di due rappresentanti;

RITENUTO di dover coinvolgere nei lavori del Comitato del PCN l'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà internazionale attraverso la nomina di un suo rappresentante;

RITENUTA non necessaria la previsione di un gettone di presenza per la partecipazione dei membri del Comitato alle riunioni;

RITENUTO di dover adeguare la struttura del Punto di contatto nazionale OCSE alla intervenuta riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA

Art. 1

1. Il DM 20 luglio 2004 costitutivo del Punto di Contatto Nazionale OCSE è modificato come segue:

Le parole “la Politica Industriale e la Competitività” sono sostituite in tutto il decreto, dalle parole “la politica industriale, la competitività e le PMI”.

Le parole “Divisione XI” sono sostituite, in tutto il decreto, dalle parole “Divisione VI”.

2. L'art. 2, comma 2 del DM 20 luglio 2004 è così sostituito:

“Il Comitato è composto da:

- a) Il Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la competitività, e le PMI, che lo presiede;
- b) il dirigente della Divisione VI della Direzione generale per la politica industriale, la competitività, e le PMI;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) un rappresentante del Ministero della giustizia;



- g) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- i) un rappresentante del Ministero della salute;
- l) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente uno della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi e uno della Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
- m) un rappresentante di Confindustria;
- n) un rappresentante per ciascuna delle due associazioni di PMI maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- o) un rappresentante per ciascuno dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
- p) un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI);
- q) un rappresentante della Conferenza delle Regioni;
- r) un rappresentante di Unioncamere;
- s) un rappresentante del Consiglio Nazionale Consumatori-CNCU;
- t) un rappresentante dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale (AOI)".

3. L'art. 3, comma 2 del DM 20 luglio 2004 è abrogato.

4. L'art. 5, comma 1, primo allinea del DM 20 luglio 2004 è così sostituito:

“Il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per la politica industriale, la competitività, e le PMI ha il compito di:”.

Art. 2

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico di questo Ministero.

Art. 3

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 GIU. 2015


IL MINISTRO